

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI RINASCITA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 23 aprile 2025 alle ore 20:30, presso la sede sociale in via Flaminia Conca n. 28 (Palasport "Flaminio"), in Rimini (RN), si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di RINASCITA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, regolarmente convocata secondo le norme statutarie, per trattare e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica allo statuto associativo, come richiesto dalla Federazione Italiana Nuoto;
2. varie ed eventuali.

È presente il consiglio direttivo nelle persone dei sigg. Renzo Pari (Presidente), Sabrina Antonioli (Vice Presidente) i dirigenti Pari Giovanni e n° 48 associati, come risultante da elenco che viene tenuto dalla segreteria della associazione agli atti.

L'Assemblea nomina Presidente di seduta il sig. Pari Renzo e segretario il sig. Pari Giovanni.

Premesso che la Società è iscritta al Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), Federazione Sportiva Nazionale "Federazione Italiana Nuoto" - Codice di Affiliazione n. 46145, con validità fino al 30 settembre 2024, e agli Enti di Promozione Sportiva: "Associazione Italiana Cultura Sport" Codice di Affiliazione n. 111406, con validità fino al 31 dicembre 2024, "Unione Italiana Sport per Tutti" Codice di Affiliazione n. H110310, con validità fino al 31 agosto 2024, "Polisportive Giovanili Salesiane" Codice di Affiliazione n. 14295, con validità fino al 31 agosto 2024, il Presidente

dichiara;

validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare secondo quanto indicato all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente Renzo Pari, il quale fa presente all'assemblea che, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la "riforma dello sport", l'associazione sportiva Rinascita Nuoto ha già proceduto, con verbale di assemblea straordinaria del 21 giugno 2024, all'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa, compreso il cambio della

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

denominazione sociale. In sede di invio della documentazione alle varie federazioni cui l'associazione è affiliata, continua il Presidente, la Federazione Italiana Nuoto ha però evidenziato la necessità che il nuovo Statuto riformato indicasse alcune caratteristiche richieste dalla legge, che risultavano mancanti o non conformi, e pertanto si è proceduto, in data 16 dicembre 2024, alla approvazione di un nuovo statuto societario mediante assemblea straordinaria.

Recentemente, continua il Presidente Pari, a seguito della trasmissione dello statuto riformato come da assemblea del 16 dicembre 2024 alla segreteria della Federazione Italiana Nuoto, sono emerse alcune ulteriori caratteristiche non aderenti alla normativa riformata, per cui si è proceduto a meglio indicarle, e che vengono qui di seguito in sintesi rappresentate:

- all'articolo 3 (oggetto), ad una più corretta indicazione delle attività stabili e principali rispetto a quelle di tipo secondario e strumentale, con conseguente modifica dell'articolo sull'attività associativa e sulle norme cui conformarsi;
- all'articolo 17 quarto periodo, al chiarimento della partecipazione all'assemblea e il diritto di voto anche agli associati minorenni;
- all'articolo 19 (consiglio direttivo), all'espresso richiamo al tema dell'incompatibilità delle cariche, come previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n.36/2021;
- all'articolo 28, in tema di norme applicabili, ad un richiamo più corretto dei riferimenti normativi.

Si rende quindi necessario, conclude il Presidente, integrare lo statuto nei quattro punti evidenziati. Dopo di che dà lettura dello statuto con particolare attenzione agli articoli riformati e al termine della discussione che ne consegue propone ai presenti, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo statuto, distinto con la lettera "A", che viene posto in votazione nella sua integrità.

La sopra riportata proposta, concernente pertanto l'approvazione del punto 1 all'ordine del giorno e non avendo alcunché da richiedere gli altri intervenuti all'assemblea, viene sottoposta alla votazione

dell'assemblea e risulta approvata all'unanimità, in accettazione di quanto sopra proposto dal Presidente, il cui contenuto deve aversi qui di seguito integralmente per trasfuso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle "varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 21,30.

Le spese del presente verbale e quelle che ne dipendono sono a carico della Associazione evidenziandosi che il presente verbale non è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis del D.Lgs 36/2021 essendo modifiche allo Statuto agevolate che sono state effettuate oltre ai termini indicati dalla indicata Legge, mentre è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, tabella allegato B annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

IL SEGRETARIO

(Giovanni Pari)



IL PRESIDENTE

(Renzo Pari)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI - TG3
Atto registrato il 21 MAG. 2025 al n. 801 Serie TU
previo versamento di Euro 209

Antonino Emanuele Pastorino (*)
(*) Firma su delega della Direzione Provinciale Domenica Geminiani



(ALLEGATO A) STATUTO

**“RINASCITA RIMINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”**

TITOLO I

Denominazione-Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 seguenti del Codice Civile ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e del D.Lgs.36/2021 è costituita, con sede in Rimini via Flaminia 28, una associazione apolitica, aconfessionale e che non ha scopo di lucro, che assume la denominazione **“Rinascita Rimini Associazione Sportiva Dilettantistica”** in breve **Rinascita Rimini ASD** e di seguito anche “associazione”.

L’associazione ha sede nel Comune di Rimini, in via Flaminia n. 28.

E facoltà del Consiglio Direttivo trasferirne l'ubicazione che, se effettuata nel Comune di Rimini, potrà essere effettuata senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L’associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CIO, del CONI e del CIP e del Dipartimento dello sport nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo-oggetto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ART. 2

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs. 36/2021, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e opera con la specifica finalità di promuovere e diffondere, via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione in particolare ha per oggetto in via stabile e principale quello di:

1. promuovere e sviluppare, ma non in via esaustiva, le attività sportive dilettantistiche legate alle discipline acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie-acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte e altre attività finalizzate agli scopi stessi
2. promuovere e sviluppare altre attività sportive dilettantistiche quali il ciclismo, quelle promosse dalla Federazione ginnastica d'Italia, fitness, danza sportiva, quelle promosse dalla Federazione italiana Giuoco calcio, baseball e softball, pallavolo, beach volley e sitting

volley, pallacanestro, pallamano, pattinaggio artistico ed hockey a rotelle e discipline ad esso collegate;

3. organizzare manifestazioni sportive di cui ai punti 1 e 2 in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

4. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive di cui ai punti 1 e 2;

5. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle attività sportive di cui ai punti 1 e 2;

6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative legate alle discipline di cui ai punti 1 e 2 ;

7. indire corsi di avviamento, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi legate alle discipline di cui ai punti 1 e 2;

8. promuovere inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificatamente descritta, considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Dipartimento dello Sport, e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti.

L'associazione, nei limiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionale e che dovranno rispettare i criteri ed i limiti fissati dalla legge e che saranno deliberate dall'organo amministrativo nel

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati, attività tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

1. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
2. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi compresa la gestione di punti di ristoro.
3. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati, ivi compresa la gestione di punti di ristoro.

Titolo III

Associati

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chiunque intenda aderire all'associazione dovrà fare richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti redatti per ogni disciplina sportiva dal Direttivo e deliberazioni adottati dagli Organi dell'Associazione.

Nel caso di domande di ammissione quale associato presentate da persone minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato. È esclusa l'adesione temporanea dell'associato al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

ART. 6

La qualifica di associato da diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali regolamenti e all'approvazione del bilancio d'esercizio annuale;
3. il diritto a candidarsi, se maggiorenni, alle elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

TITOLO IV

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Recesso-Esclusione

ART.8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.9

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione

ART.10

Le deliberazioni, che devono essere prese dal Consiglio Direttivo, in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, anche consegnata a mano, posta elettronica certificata, mail o altro mezzo che garantisca la ricezione della comunicazione di esclusione e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea

al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche-Fondo comune

ART.11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati contenente anche il rendiconto economico previsionale. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

ART.13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Assemblee

ART.14

L'Assemblea è sovrana ed è composta dagli associati e dalle associate in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Le assemblee, che possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicato da inviare ai singoli associati a mezzo fax, telegramma, posta elettronica certificata o ordinaria o lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova della ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

IL SEGRETARIO



ART.15

L'assemblea ordinaria:

approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo del periodo e il rendiconto economico preventivo dell'anno successivo;

- a) approva il rendiconto economico e finanziario
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE



Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata del 60% degli associati presenti per le modifiche statutarie e del 75% degli associati presenti per la delibera di scioglimento dell'Associazione .

ART.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da svolgersi a distanza di almeno un giorno della prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

La partecipazione all'assemblea e il diritto di voto è riconosciuto anche agli associati minorenni che lo esercitano per il tramite dell'esercente la

responsabilità genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.18

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.19

Come previsto dall'articolo 11 del D.LGS. 36/2021, è fatto divieto ai componenti del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza e, in casi di particolare urgenza, tre giorni prima della adunanza e anche tramite avviso scritto effettuato con messaggistica (esempio whatsapp).

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino a scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta, al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART.22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Clausola compromissoria

ART.23

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e gli organi statutari dell'Associazione, in dipendenza o in conseguenza o per l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, del regolamento ed in genere qualsiasi controversia comunque inerente all'attività dell'Associazione fra i soggetti suddetti, nonché le decisioni sui ricorsi avverso le delibere di esclusione o di espulsione da associato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo del termine di 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Federazione nazionale o dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata relativamente all'attività sportiva effettuata dall'associato.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione verrà nominato un liquidatore,

scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021, a favore di altro Ente che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di affiliazione della associazione a più federazioni sportive, verrà scelta quella ove, nell'ultima annualità, la stessa ha avuto il maggior numero di tesserati.

Assemblee e riunioni in audio-video conferenza.

ART.25

Previo inserimento nell'avviso, è consentito convocare assemblee ordinarie o straordinarie, riunioni del consiglio direttivo, mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

I Tesserati

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



ART.26

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e associati di società affiliate;
- c) c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata.

L'associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

I tesserati, qualora lo indichino espressamente nel modulo di iscrizione, potranno scegliere anche di non essere associati all'associazione. Tale scelta, in caso di tesserati minorenni, dovrà essere effettuata tramite chi esercita la patria potestà.

Lavoratori sportivi

ART.27

I lavoratori sportivi nella associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi delle norme del D.Lgs. 36/2021, secondo il

principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori subordinati, alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale si applicano le norme ivi contenute nel D.Lgs. 36/2021. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

IL SEGRETARIO

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Norma finale

ART.28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

